



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Servizi Generali

REALIZZAZIONE SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA

- Palazzo Pedagoggi, Via V. Emanuele
- Palazzo Centrale, Piazza Università
- Palazzo Sangiuliano, Piazza Università



FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE

I PROGETTISTI

Arch. A. Cannistrà

Ing. B. Caccamese

IL RUP

Ing. A. Mistretta



FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE
REALIZZAZIONE SISTEMI ANTICADUTA IN COPERTURA
Palazzo Pedagaggi, via V.Emanuele 146, Catania
Palazzo Centrale, Piazza Università 2, Catania
Palazzo Sangiuliano, Piazza Università 16, Catania

INDICE

INDICE	1
Art. 1 - Oggetto dell'appalto	2
Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto	2
Art. 3 – Inderogabilità dei termini esecuzione	2
Art. 4 – Descrizione	3
Art.5 - Variazioni alle opere progettate	5
Art.6 – Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti.....	5
Art.7 – Documenti che fanno parte integrante del contratto.....	6
Art. 8 – Ordine dei lavori e tempi.....	6
Art. 9 – Indicazioni tecniche dei lavori – qualità e accettazione dei materiali.....	7
Art. 10 – Requisiti necessari delle imprese appaltanti.....	8
Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative	8
11.1 CAUZIONE PROVVISORIA	8
11.2 CAUZIONE DEFINITIVA	9
Art. 12 - Subappalto	9
Art. 13 – Revisione dei prezzi.....	11
Art. 14 – Lavori eventuali non previsti	11
Art. 15 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori.....	11
15.1 CONSEGNA GENERALE	12
15.2 CONSEGNA FRAZIONATA	12
Art. 16 – Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa.....	12
Art. 17 – Pagamenti.....	13
Art.18 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	13
Art. 19 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	14
Art. 18 – Spese contrattuali	15
Art. 20 – Domicilio legale	16
ELENCO DEGLI ELABORATI	16



Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la *fornitura e posa in opera* dei sistemi anticaduta da installare sulle coperture di Palazzo Pedagoggi, Palazzo Centrale e Palazzo Sangiuliano, in Catania.

Art. 2 - Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

A IMPORTO LAVORI + COSTI SICUREZZA	
A1 Realizzazione sistemi anticaduta sulle coperture	€ 32 532,31
A2 Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 1 559,01
Sommano	€ 34 091,32

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sull'importo dei lavori. Gli importi stimati dei vari lavori (voce A1), potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

2. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1 (voce A2)

3. Il costo della manodopera ammonta a € 3.865,10 ovvero il 11,33 % sull'importo dei lavori in oggetto.

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per l'elaborazione dell'offerta. In caso di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale l'Appaltatore non può pretendere alcun indennizzo.

Art. 3 – Inderogabilità dei termini esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa



conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma, o della loro ritardata ultimazione, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione.

Le cause di cui al presente articolo non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe.

Art. 4 – Descrizione

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto rientrano nella categoria *OG 2, classifica I*, e possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che, all'atto dell'esecuzione dei lavori, potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL..

L'intervento proposto per la copertura prevede la collocazione dei seguenti elementi:

Palazzo Pedagaggi

- **5 linee di ancoraggio di tipo C** in acciaio inossidabile AISI 316 con pendenza inferiore ai 15° alla quale l'operatore si può collegare con il connettore del proprio DPI.
- **punti di ancoraggio in classe A** (inox) posizionati sequenzialmente in modo da permettere all'operatore di muoversi sulla copertura utilizzandoli consecutivamente. Ogni terminale può essere utilizzato da un solo operatore per volta;
- **punti di ancoraggio in classe A** (inox) come **elementi di deviazione caduta** per limitare l'effetto pendolo. I componenti di deviazione caduta devono essere sempre utilizzati contemporaneamente ad un ancoraggio di tipo C o A. Ogni terminale può essere utilizzato da un solo operatore per volta;



Palazzo Centrale

- **5 linee di ancoraggio** in acciaio inossidabile AISI 316 con pendenza inferiore ai 15° alla quale l'operatore si può collegare con il connettore del proprio DPI.;
- da **punti di ancoraggio in classe A** (inox) posizionati sequenzialmente in modo da permettere all'operatore di muoversi sulla copertura utilizzandoli consecutivamente. Ogni terminale può essere utilizzato da un solo operatore per volta;
- **punti di ancoraggio in classe A** (inox) come **elementi di deviazione caduta** per limitare l'effetto pendolo. I componenti di deviazione caduta devono essere sempre utilizzati contemporaneamente ad un ancoraggio di tipo C o A. Ogni terminale può essere utilizzato da un solo operatore per volta;

Palazzo Sangiuliano

- **6 linee di ancoraggio** in acciaio inossidabile AISI 316 con pendenza inferiore ai 15° alla quale l'operatore si può collegare con il connettore del proprio DPI.;
- **punti di ancoraggio in classe A** (inox) posizionati sequenzialmente in modo da permettere all'operatore di muoversi sulla copertura utilizzandoli consecutivamente. Ogni terminale può essere utilizzato da un solo operatore per volta;
- **punti di ancoraggio in classe A** (inox) come **elementi di deviazione caduta** per limitare l'effetto pendolo. I componenti di deviazione caduta devono essere sempre utilizzati contemporaneamente ad un ancoraggio di tipo C o A1. Ogni terminale può essere utilizzato da un solo operatore per volta;

La tipologia e l'ammontare dei lavori, che formano l'oggetto dell'appalto, risulta oltre che dal presente Foglio di Condizioni Esecutive anche dai seguenti elaborati: Elenco prezzi, Computo metrico, Analisi prezzi, D.U.V.R.I. ed Elaborati grafici di progetto.



L'Impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli interventi verranno eseguiti con gli edifici universitari in attività, pertanto vanno considerati i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all'impresa che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione delle lavorazioni, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Foglio di Condizioni Esecutive.

Art.5 - Variazioni alle opere progettate

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti (D.L. 50/2016) e nel presente Foglio di Condizioni Esecutive.

L'Impresa appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa derivare dai presenti lavori, anche durante il trasporto del rifiuto prodotto.

Art.6 – Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e regolamenti

L'esecuzione del contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

Il presente appalto resta altresì disciplinato da:

- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antifortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Foglio di Condizioni Esecutive.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità (VV.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti



per il territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto.

I capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si dichiara a piena conoscenza.

Art.7 – Documenti che fanno parte integrante del contratto

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di Condizioni Esecutive, l'Elenco Prezzi, il Computo metrico, l'Analisi prezzi, Incidenza della manodopera, gli Elaborati grafici e il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

Il P.O.S (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato alla D.LL. prima dell'inizio dei lavori.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di Condizioni Esecutive e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

Art. 8 – Ordine dei lavori e tempi

L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma da presentare alla Stazione Appaltante entro sette giorni dalla consegna dei lavori. Detto programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.

Il tempo utile per ultimare l'esecuzione dei lavori sarà di giorni 45 (*quarantacinque*) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.



L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal conto finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore al 10%, il RUP promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

Art. 9 – Indicazioni tecniche dei lavori – qualità e accettazione dei materiali

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti, senza che questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità.

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.

I materiali devono essere della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualità.

A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

L'Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approvvigionati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive che:

- tutti i materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione;



- tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati, e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali potranno essere sottoposti durante l'esercizio.

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 10 – Requisiti necessari delle imprese appaltanti

I lavori dovranno essere effettuati da imprese che soddisfino i seguenti requisiti generali:

- essere in possesso della qualifica per la categoria di lavorazione *OG2, classifica I*, ovvero dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;

La competenza dell'installatore deve essere acquisita attraverso il possesso dei seguenti requisiti specifici:

- attestato di frequenza per la qualifica di installatore di dispositivi di ancoraggio strutturali rilasciato da Ente erogatore accreditato e validato da ente superiore secondo i criteri indicati nel D.lgs 81/08 s.m.i. o nella legge nr 4/2013

-

Art. 11 – Garanzie e coperture assicurative

11.1 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata, se prevista dal disciplinare, da una cauzione che, ai sensi dell'art.93, comma 1 del D.lgs. 50/2016, è pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da prestarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 10.2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.



L'Amministrazione riterrà in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione definitiva l'eventuale aggiudicatario dell'appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il versamento in contanti o intitoli del debito pubblico.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

11.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, del D.lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo di contratto nelle modalità già previste per la cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo all'espletamento del collaudo definitivo.

Art. 12 - Subappalto

12.1- Condizioni subappalto

Fermo restando che il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, i lavori possono essere subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall'art 105 del Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:

che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative



prestazioni, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti all'Associazione, Società a Consorzio;

b) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice stesso;

c) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia. Il subappalto o il subaffidamento devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all'art. 105 del Codice.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere {a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore.

12.2 - Responsabilità in materia di subappalto

L'Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei lavori, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.

12.3 - Rinuncia al pagamento diretto dei Subappaltatori

L'Amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei Subappaltatori e dei Cottimisti. A tale riguardo



L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi Subappaltatori o Cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei Subappaltatori o Cottimisti entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo.

Art. 13 – Revisione dei prezzi

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 la Stazione Appaltante sarà tenuta a considerare le variazioni di prezzo dei singoli materiali che superino un'alea del 5% a carico dell'appaltatore, mentre le compensazioni saranno riconosciute solo per la parte eccedente il 5% e, comunque, nella misura massima pari all'80% di tale eccedenza.

Art. 14 – Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art. 217 del codice appalti 50/2016.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza.

Art. 15 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente,



specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L.

15.1 CONSEGNA GENERALE

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre *quarantacinque giorni* dalla data di stipula del contratto.

Il R.U.P., in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, può emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

15.2 CONSEGNA FRAZIONATA

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 16 – Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa



appaltatrice, la quale si obbliga anche di eseguire e di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche indirettamente, dei lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

In particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il D.lgs. 81/2008 e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Università ed il personale da essa dipendente.

È richiesto comunque all'Impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.

L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La stessa Impresa, inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'Impresa siano state elevate contravvenzioni, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso. L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo in seguito ad autorizzazione dell'Ente competente.

Art. 17 – Pagamenti

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente e la presentazione da parte dell'appaltatore di polizza fideiussoria a garanzia dell'importo a saldo.

Art.18 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei



lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione committente può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel computo metrico.
4. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui al presente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodo quarto o quinto, del D.lgs. n. 50/2016. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.
5. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma a), la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione dell'amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Foglio di Condizioni Esecutive si fa menzione del "collaudo" si deve intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e all'articolo 237 del Regolamento generale.

Art. 19 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato Generale agli altri indicati



nel presente Foglio di Condizioni Esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edili, edito dal Ministero LL.PP.

L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; essa dovrà allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole.

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Foglio di Condizioni Esecutive, sono altresì a carico dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere;
- tiri, ponteggi e mezzi d'opera;
- allontanamento dei materiali di risulta;
- sorveglianza e guardiana necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre Imprese che contemporaneamente dovessero eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai locali. Al riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità; qualsiasi eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese

dell'Impresa appaltatrice degli impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri macchinari e delle proprie opere;

- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisorie per chiusure e sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.lgs. 81/2008.

Il corrispettivo di tutti i sopra citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti ai successivi articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art. 18 – Spese contrattuali



Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, l'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.

Art. 20 – Domicilio legale

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania; ove non abbia in tale luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

ELENCO DEGLI ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente Foglio di Condizioni Esecutive con Prescrizioni Tecniche iseguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica
2. Quadro Economico;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo Metrico;
5. Analisi prezzi;
6. Incidenza manodopera;
7. Foglio di condizioni esecutive;
8. D.U.V.R.I.;
9. Elaborati grafici di progetto
10. Documentazione fotografica